# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 2511**

# DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del senatore TOMASSINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 2003**

---

Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ONOREVOLI SENATORI. – L'origine degli ordini moderni è la conseguenza della legge Le Chapellier del 1791 che sciolse tutte le corporazioni e introdusse la libertà di associazione. Napoleone, successivamente, ricostituì l'ordine degli avvocati, però disciplinandolo e ponendolo sotto il controllo dello Stato. Nel 1894 il Parlamento italiano emanò una legge che regolamentava l'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore. Nasce così il moderno ordinamento delle professioni, entro il quale coesistono più componenti: l'interesse privato, l'interesse pubblico e la necessità di conciliare tali interessi. In particolare, gli ordini rispondono alla necessità di «proteggere» le professioni, cioè di riservare l'esercizio di certe attività a persone che abbiano i requisiti necessari per svolgerle. Gli strumenti di regolamentazione delle professioni protette sono molteplici e suddivisi sostanzialmente in due categorie: quelli attinenti ai requisiti necessari per lo svolgimento delle professioni (tirocinio, esame di abilitazione, concorso); quelli relativi alle modalità di svolgimento della professione (*standard* di qualità, tariffe, divieto di pubblicità, limiti territoriali, incompatibilità). La disciplina delle professioni risulta composta da:

1) norme sul contratto d'opera intellettuale: articoli 2229 e seguenti del codice civile;

2) norme pubblicistiche sulle professioni, a loro volta distinte in: disposizioni generali sulle professioni e disposizioni su singole professioni;

3) norme deontologiche e regolamenti interni alle singole professioni.

Gli ordini, quindi, sono nati storicamente come ordinamenti giuridici privati in risposta a esigenze di mercato e a difesa degli interessi del gruppo di appartenenza e solo successivamente sono stati inglobati nell'ordinamento generale e sussunti nella disciplina pubblicistica, attraverso la trasformazione dei gruppi sociali in enti pubblici indipendenti ed autonomi sotto la sorveglianza dello Stato.

Lo Stato ha attribuito rilevanza agli interessi dei gruppi professionali ritenendo che fossero funzionali anche al perseguimento di finalità di natura generale. In altri termini, il legislatore ha ritenuto che riservare agli ordini professionali la tutela del gruppo di appartenenza, la dignità della funzione individualmente esercitata dai singoli, il prestigio di cui essa e i suoi operatori devono essere circondati nel contesto sociale, avesse una ricaduta positiva sull'affidamento dei terzi e sul corretto e adeguato svolgimento professionale di attività che incidono su importanti beni e valori collettivi, alcuni dei quali sono garantiti costituzionalmente (si pensi al diritto alla difesa in giudizio e al diritto alla salute).

Gli ordini professionali sono oggi enti di diritto pubblico, dotati di una propria autonomia gestionale e decisionale, posti sotto la vigilanza della pubblica amministrazione e coordinati nelle loro attività istituzionali dall'organismo nazionale di rappresentanza, ente ausiliario dello Stato che riunisce gli ordini professionali localmente decentrati, coordina l'attività degli stessi, vigila sul piano nazionale per la conservazione del decoro e dell'indipendenza della professione, promuove e favorisce iniziative per il progresso culturale degli iscritti agli albi, collabora con le istituzioni per la soluzione dei problemi del Paese garantendo la qualità e il corretto esercizio della professione attra-

verso il dettato delle specifiche regole di deontologia professionale e l'esercizio del potere disciplinare per la tutela dei cittadini

L'iscrizione all'ordine professionale costituisce un adempimento obbligatorio per tutti i professionisti, ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, affinchè il laureato, ad esempio in medicina e chirurgia, architettura o giurisprudenza, abilitato all'esercizio della professione, possa esercitare attività propria.

Tale iscrizione è presupposto necessario per l'esercizio dell'attività professionale nelle diverse forme in cui essa può caratterizzarsi.

L'iscrizione all'albo richiede la corresponsione annuale della tassa d'iscrizione, il cui mancato versamento determina la cancellazione dall'albo professionale dell'iscritto inadempiente.

Il tributo predetto, corrisposto attraverso ruolo esattoriale, è previsto tra i costi professionali soggetti a deducibilità ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La deducibilità del contributo, però, è possibile allo stato attuale esclusivamente per i professionisti esercenti un servizio di pubblica necessità ovvero comunque titolari di partita IVA.

La libera professione, però, oltre che in regime di lavoro autonomo, può essere esercitata anche in regime di attività retribuita da parte di professionisti incaricati di pubblico servizio, pubblici ufficiali, ufficiali di polizia giudiziaria. In particolare, per quanto riguarda i dipendenti a tempo pieno della pubblica amministrazione, l'attività retribuita è disciplinata dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ne prevede la possibilità esclusivamente previa autorizzazione dell'amministrazione di pertinenza.

L'attività retribuita autorizzata di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è assimilabile ad attività libera, per quanto subordinata al rispetto degli interessi del buon andamento dell'amministrazione. Occorre inoltre considerare che la circostanza per cui l'attività libero professionista non è esercitata in esclusiva, ma coesiste con un attività di lavoro dipendente, non esclude, comunque, l'abitualità dell'esercizio.

Ciò premesso, la mancata previsione delle deducibilità della tassa di iscrizione all'ordine professionale costituisce fattore di disparità di trattamento tra professionisti, i quali pur avendo diversa configurazione giuridica e pur vedendo riconosciute identiche facoltà imprenditoriale, risultano oggetti ad identico regime tributario ma a diverso sistema fiscale.

Si ritiene, perciò, opportuno e necessario, attraverso il presente disegno di legge, eliminare la denunciata disparità di trattamento tra professionisti attraverso l'estensione della deducibilità del tributo a tutti gli iscritti agli ordini professionali.

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Tra le spese di cui al comma 1 sono comprese quelle sostenute per l'iscrizione obbligatoria agli albi professionali, di cui all'articolo 2229 del codice civile, anche di dipendenti pubblici che svolgono incarichi retribuiti, ai sensi del testo unico sulle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165».

€ 0,50